



# Costituzione del Territorio Libero di Trieste

(in base al Trattato di Pace con l'Italia, firmato il 10 febbraio 1947 e allo Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste, allo Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste e allo Strumento del Porto Libero di Trieste, approvati il 10 gennaio 1947 con la 16esima Risoluzione dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite)

## Premessa

La presente Costituzione ha lo scopo di:

1. Unire le zone d'amministrazione provvisorie del Territorio Libero di Trieste, come previsto dal Trattato di Pace con l'Italia firmato il 10 febbraio 1947 (Allegato VII art. 1).
2. Porre fine all'amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero di Trieste da parte dell'Italia, Slovenia e Croazia (Stati eredi dell'ex-Jugoslavia) come sancito dal Memorandum d'Intesa di Londra del 05 ottobre 1954.
3. Restituire ai legittimi cittadini originari del Territorio Libero di Trieste l'amministrazione del Territorio Libero per implementare il proprio sistema democratico di governo, come previsto dallo Statuto Permanente del Territorio Libero (Allegato VI).
4. Restituire l'amministrazione del Porto Libero e le vie d'accesso alla Comunità internazionale, come previsto dallo Strumento per il Porto Libero di Trieste (Allegato VIII).
5. Istituire in maniera definitiva l'unica Nazione Internazionale al mondo composta dal "Territorio Libero di Trieste" e dal "Porto Libero di Trieste".

1

Noi, cittadini del Territorio Libero di Trieste consapevoli,

di essere stati creati come un popolo unito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il giorno 15 settembre 1947, quale esempio per la pacifica convivenza, lo sviluppo economico e socio-culturale, della giustizia e della sicurezza per l'umanità e il suo ambiente;

di sottostare provvisoriamente, fino alla nomina del Governatore, alle osservazioni e raccomandazioni dell'Assemblea Generale del Comitato Porto Libero di Trieste che sostituisce ad interim il Governo Militare Alleato assente in base alla Carta delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale il 26 giugno del 1945 e ratificata il 26 ottobre 1945, di cui all'art. 1 par. 2 recita: "Sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale" e in base al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966, che sancisce il diritto di autodeterminazione dei popoli;

di poter chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la nomina del Governatore del Territorio Libero di Trieste, come previsto nello Statuto Permanente;

che il Governatore non potrà essere un cittadino Italiano o cittadino delle Repubbliche ereditarie dell'ex-Jugoslavia o cittadino del Territorio Libero di Trieste;

che il Presidente Permanente della Commissione Internazionale del Porto Libero di Trieste, istituito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza, deve essere un cittadino con cittadinanza del Territorio Libero di Trieste;

e decisi

a tutelare le future generazioni dal flagello delle guerre che portano indicibili afflizioni al popolo e all'umanità intera;

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona e nell'eguaglianza dei diritti delle donne e degli uomini e delle Nazioni senza distinzione alcuna;

a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da tutte le altre fonti del diritto internazionale e nazionale siano mantenuti;

a promuovere il progresso sociale e un più elevato benessere di vita in una più ampia libertà;

a rispettare e tutelare l'ambiente;

a promuovere l'unico Porto delle Nazioni Unite per lo sviluppo economico e socioculturale dell'umanità;

e per tali fini

ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune;

a impiegare strumenti nazionali e internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli.

Noi rappresentanti dell'Assemblea Costituente con cittadinanza del Territorio Libero di Trieste riuniti nella città di Trieste in data 8 ottobre 2015 e muniti di pieni poteri riconosciuti come dallo Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste, Allegato VI, articolo 6, paragrafo 1 del Trattato di Pace con l'Italia del 1947, abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento dei fini sopracitati, concordando e stilando la presente Costituzione:

## **INDICE**

- 1. Capitolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-10)**
- 2. Capitolo II - IL GOVERNATORE (artt. 11-15)**
- 3. Capitolo III - I PUBBLICI POTERI (artt. 16-21)**
- 4. Capitolo IV - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 22-23)**
- 5. Capitolo V - LA SICUREZZA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (artt. 24-25)**
- 6. Capitolo VI - ECONOMIA E FINANZE (artt.26-27)**
- 7. Capitolo VII - COMUNICAZIONI E INFRASTRUTTURE (artt. 28-35)**
- 8. Capitolo VIII - ISTRUZIONE E LAVORO (artt. 36-37)**
- 9. Capitolo IX - ASSISTENZA SOCIALE E SANITA' (artt. 38-39)**
- 10. Capitolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. 40-42)**

## **Capitolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Articolo 1**

#### **Area del Territorio Libero**

1. Il Territorio Libero di Trieste è compreso entro i confini descritti negli articoli 4, 11 e 22 del Trattato di Pace con l'Italia del 1947 (vedi Allegato 1 del Trattato di Pace, mappa del Territorio Libero).
2. Il Territorio Libero è ripartito in Comuni.
3. La capitale del Territorio Libero è Trieste.

## **Articolo 2**

### **Integrità e indipendenza**

L'integrità e indipendenza del Territorio Libero sono assicurate dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa responsabilità implica che il Consiglio deve:

1. Garantire l'osservanza dello Statuto Permanente e della Costituzione del Territorio Libero e in particolare la protezione dei diritti umani e civili dei suoi abitanti.
2. Garantire ai cittadini del Territorio Libero la sovranità giuridica e politica del Territorio Libero.
3. Garantire l'esercizio della giustizia e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico nel Territorio Libero.
4. Garantire l'indipendenza monetaria e finanziaria del Territorio Libero.

Tutti gli organi istituzionali del Territorio Libero di Trieste e dei suoi Comuni, nell'ambito delle loro rispettive competenze, sono tenuti a collaborare reciprocamente per il bene comune del territorio e della popolazione.

## **Articolo 3**

### **Demilitarizzazione e neutralità**

1. Il Territorio Libero è demilitarizzato e dichiarato neutrale.
2. Nessuna forza armata, eccetto sotto direzione del Consiglio di Sicurezza, è ammessa nel Territorio Libero.
3. Nessuna formazione paramilitare, esercizi o attività simili sono ammesse nel Territorio Libero.
4. Il Governo del Territorio Libero non concluderà né negozierà accordi o convenzioni militari con alcun Stato.
5. Salvo il periodo previsto dal "Regime Provvisorio per il Territorio Libero (Allegato VII) i termini "demilitarizzazione" e "demilitarizzato" debbono intendersi come comportanti la proibizione, nel territorio e nelle acque territoriali del Territorio Libero, di installazioni e fortificazioni navali, terrestri e aeree militari, così come di armamenti relativi a sbarramenti artificiali militari terrestri, navali e aerei, di utilizzazione di basi da parte di unità militari terrestri, navali e aeree e il loro stazionamento temporaneo o permanente, di istruzione e addestramento militare in tutte le sue forme e della fabbricazione e stoccaggio di materiale bellico.
6. Detta proibizione non riguarda un'eventuale forza di sicurezza internazionale garantita dalla Commissione Internazionale del Porto Libero (vedi art. 22 Allegato VIII).

## **Articolo 4**

### **Diritti umani e libertà fondamentali**

#### **DIRITTI GENERALI**

1. Il Territorio Libero è uno Stato laico dove gli interessi della collettività prevalgono ai diritti del singolo cittadino.
2. A tutte le persone fisiche sotto la giurisdizione del Territorio Libero, senza discriminazione e distinzione di origine etnica, sesso, lingua o religione, è garantito il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, comprese le libertà di espressione, di culto, di lingua, di parola e di pubblicazione, di istruzione, di riunione e di associazione, come previsto dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948".

#### **DIRITTO DI FAMIGLIA**

3. Ogni individuo al momento della nascita diventa giuridicamente padrone di sé stesso e non dello Stato e fino alla maggiore età ha il diritto di essere sostenuto dai genitori o, in mancanza di questi, da tutori.
4. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli.

5. Nei casi di comprovata incapacità dei genitori, l'autorità preposta si prenderà carico di aiutare la famiglia, sia con aiuti economici che psicologici, tutelando il minore e salvaguardando l'integrità, la serenità e il benessere familiare.
6. Nei casi in cui i diritti del minore vengano meno lo Stato se ne prenderà cura garantendo la sua crescita e istruzione fino alla maggiore età.
7. La Legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
8. Tutti i minori rimasti totalmente orfani possono essere dati in adozione alle famiglie che risultino idonee al loro mantenimento ed educazione e sarà istituita un'anagrafe delle famiglie disponibili all'adozione delle quali ne sarà valutata l'idoneità in modo che l'iter si concluda nel minor tempo possibile.
9. Il Territorio Libero applica a tutti i minori la "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre 1989".
10. Nel Territorio Libero è concesso il divorzio, con tempi e modalità stabiliti dalla Legge.
11. Nel Territorio Libero sono concesse le unioni civili tra persone dello stesso sesso acquisendo gli stessi diritti delle coppie eterosessuali.
12. Le unioni di fatto eterosessuali o omosessuali diventano riconosciute legalmente dopo 5 anni di convivenza dimostrata.

#### **DIRITTI INDIVIDUALI**

13. Ogni persona fisica è individualmente responsabile per i suoi atti.
14. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge.
15. La Legge del Territorio Libero non ammette l'ignoranza.
16. L'associazionismo segreto e/o a volto coperto come anche culti che non rispettino le libertà fondamentali individuali o collettive sono proibiti dalla Legge.
17. Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso contro la propria volontà.
18. Ognuno ha diritto di essere trattato senza pregiudizio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
19. Ognuno ha il diritto di decidere sulla propria vita e sulla propria morte.
20. L'aborto è legale su richiesta entro 13 settimane e può essere deciso solo dalla donna, dopo questo periodo l'aborto terapeutico è permesso solo in casi in cui viene messa a rischio la vita della stessa o per motivi di feto malformato o malato e solo su prescrizione di un medico specializzato.
21. Ciascuno ha diritto all'inviolabilità della vita privata, alla riservatezza personale e familiare, alla tutela della propria onorabilità e del proprio buon nome.
22. Ciascuno ha diritto alla segretezza della corrispondenza, alla riservatezza delle conversazioni telefoniche, delle comunicazioni postali, telematiche o di altro tipo. La limitazione di questo diritto è ammissibile solo per decisione dell'autorità giudiziaria.
23. È garantito il diritto alla rettifica di un'informazione mendace pubblicata, con la quale sia stato colpito il diritto o l'interesse del singolo individuo, di un'organo o di un'organizzazione oppure di un soggetto giuridico ed è parimenti garantito il diritto alla risposta riguardo l'informazione pubblicata.
24. È garantita la tutela dei diritti d'autore che derivano da attività artistiche, scientifiche, di ricerca e di invenzione.

#### **DIRITTO DI DOMICILIO**

25. Il legittimo domicilio è inviolabile.
26. Nessuno ha il diritto di penetrare in un domicilio contro il volere del proprietario e/o di chi vi abita regolarmente, se non nei casi stabiliti dalla legge o per decisione dell'autorità giudiziaria.
27. Ciascuno ha diritto ad un alloggio ed è vietata la pignorabilità della prima casa.

28. Gli organi del potere statale e quelli del governo locale favoriscono l'edilizia abitativa e promuovono le condizioni che rendano effettivo il diritto all'alloggio.
29. Agli indigenti privi di un alloggio sarà fornita un'abitazione a un prezzo accessibile, gestita tramite il patrimonio immobiliare abitativo dello Stato e/o dei Comuni in conformità delle norme stabilite dalla Legge.

### **DIRITTO ALLA GIUSTIZIA**

30. Il Territorio Libero garantisce il diritto alla legittima difesa personale, della propria famiglia e dei propri beni.
31. L'arresto, la reclusione e la detenzione in custodia cautelare sono ammessi solo per decisione dell'autorità giudiziaria.
32. In attesa della decisione giudiziaria la persona non può essere sottoposta a fermo per un termine superiore alle quarantotto ore, salvo per reati gravi stabiliti dal codice penale.
33. A ciascuno è garantito il diritto a un'assistenza legale qualificata.
34. Nei casi previsti dalla Legge l'assistenza legale è gratuita.
35. Chiunque sia accusato di un reato è considerato innocente finché la sua colpevolezza non venga provata nei modi previsti dalla Legge e stabilita da sentenza del tribunale divenuta esecutiva.
36. L'imputato non ha l'obbligo di dimostrare la sua innocenza. Se sussistono insormontabili dubbi sulla sua colpevolezza, essi vengono interpretati a favore dell'imputato.
37. Nessuno può essere processato o condannato due volte per uno stesso reato.
38. La Legge vieta l'uso della tortura fisica e psicologica.
39. Nel corso del processo non è ammissibile l'utilizzo di prove ottenute da parte delle forze dell'ordine in violazione della Legge.
40. Ogni condannato per un reato ha diritto alla revisione della sentenza da parte del Tribunale di Appello, secondo le procedure stabilite dalla Legge, e ha altresì il diritto di chiedere al Governatore la grazia o l'attenuazione della pena.
41. I reati contro il Territorio Libero o reati che prevedano una pena superiore di 5 anni non cadranno in prescrizione.
42. Nessuno è obbligato a deporre contro sé stesso, contro il proprio coniuge e i propri parenti stretti, il cui grado è definito dalla Legge.
43. La Legge può determinare gli altri casi di esenzione dall'obbligo di testimoniare in giudizio;
44. Le vittime di reati e di abusi di potere sono tutelati dalla Legge. Lo Stato garantisce alle vittime il ricorso alla giustizia e il risarcimento del danno causato.
45. Il reato di corruzione privata e/o pubblica è punito con una pena di minimo 20 anni di reclusione e il sequestro preventivo di somme di denaro e/o beni, anche quelli familiari, per un ammontare pari alle somme imputate. Per funzionari pubblici la pena è raddoppiata.
46. I reati penali commessi da cittadini stranieri comportano l'espulsione dal Territorio Libero dopo aver scontato la pena.
47. E' vietata ogni forma di lucro e/o speculazione sulle problematiche sociali.

### **DIRITTI AMBIENTALI**

48. E' vietata la caccia, la quale è demandata esclusivamente alla Polizia Forestale.
49. L'acqua, l'aria, il suolo pubblico e l'energia sono beni essenziali per la collettività e vengono salvaguardati e gestiti dallo Stato e dai singoli Comuni.
50. Sono ammessi l'uso, la coltivazione e la commercializzazione del tabacco e della canapa.
51. E' proibito il maltrattamento di animali.
52. E' proibito l'utilizzo nell'agricoltura di semente prodotta con organismi geneticamente modificati (OGM).

## **Articolo 5**

### **Diritti civili, politici e doveri del cittadino**

1. Nel Territorio Libero la maggior età è fissata a 18 anni.
2. Ogni cittadino maggiorenne del Territorio Libero di Trieste e residente nello stesso ha il diritto al voto.

3. Nessuna persona con cittadinanza del Territorio Libero potrà essere privata dei suoi diritti civili e politici eccetto per reati penali.
4. Il Territorio Libero si impegna a garantire il benessere socio-economico dei suoi cittadini.
5. Per tutti coloro che ricoprono incarichi nella pubblica amministrazione e si rendono colpevoli di reati contro la medesima verrà applicata la doppia pena.
6. Tutti i cittadini del Territorio Libero hanno il dovere, in caso di necessità e su richiesta del Governatore, di rendersi partecipi alla formazione dell'Assemblea Popolare.
7. Tutti i documenti personali emessi dalle precedenti amministrazioni provvisorie, saranno considerati validi agli effetti di Legge del Territorio Libero.
8. Tutti i funzionari pubblici, prima di entrare nelle loro funzioni, prestano il seguente giuramento: "In nome del Popolo del Territorio Libero di Trieste giuro fedeltà e obbedienza alla Costituzione e alle leggi dello Stato, e di adempiere le mie funzioni con integrità, esattezza e imparzialità".

## **Articolo 6**

### **Cittadinanza**

1. Per origine e discendenza: Le persone residenti alla data del 10 giugno 1940 nell'area compresa entro i confini del Territorio Libero e i loro figli nati dopo tale data, sono divenuti cittadini originari del Territorio Libero, con tutti i diritti civili e politici, perdendo la loro cittadinanza precedente.

2. Il Governo del Territorio Libero deve garantire ai cittadini originari e per discendenza con maggior età il diritto di poter optare per il riacquisto della loro cittadinanza precedente entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Costituzione. L'opzione del marito non costituisce l'opzione della moglie e viceversa. L'opzione del padre o della madre include automaticamente tutti i figli minorenni. Le persone che optano per il riacquisto della cittadinanza precedente hanno tempo un anno per trasferirsi nello Stato di appartenenza.

3. Per nascita: Un individuo nato entro i confini del Territorio Libero può ottenere la cittadinanza del Territorio Libero in uno dei seguenti casi:

- a) Qualora sia figlio di genitori ignoti;
- b) Qualora sia nato da genitori non cittadini del Territorio Libero e ne abbia fatto istanza dopo il compimento dei 18 anni.

4. Per adozione: Un individuo minorenni regolarmente adottato da almeno un genitore cittadino del Territorio Libero ha diritto alla cittadinanza.

5. Per naturalizzazione:

- a) La cittadinanza si può acquisire in seguito a residenza nel Territorio Libero per un periodo ininterrotto di 10 anni e qualora l'interessato ne abbia fatto istanza dopo il compimento della maggiore età;
- b) Hanno diritto alla cittadinanza per naturalizzazione immediata coloro che dimostrano di essere persone o discendenti di persone emigrate dal 1 novembre 1918 al 10 giugno 1940 che erano in quel periodo residenti entro i confini del Territorio Libero e qualora l'interessato ne abbia fatto istanza dopo il compimento della maggiore età;
- c) Per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione gli interessati devono dimostrare di conoscere bene almeno una delle lingue ufficiali del Territorio Libero e di conoscerne la sua Costituzione;
- d) Non possono acquisire la cittadinanza coloro che si siano resi responsabili di delitti nei confronti del Territorio Libero previo giusto processo.

6. Cittadinanza multipla: E' concessa la cittadinanza multipla solamente alle persone contemplate nell'art. 6 par. 1 e par. 5.b che sono emigrate e che hanno ottenuto altre cittadinanze.

7. Tutti i cittadini che acquisiscono la cittadinanza del Territorio Libero prestano il "Giuramento alla Costituzione". Il giuramento è applicato a norma di legge che ne determina la formula.

## **Articolo 7**

### **Lingue ufficiali**

1. Le lingue ufficiali del Territorio Libero sono l'italiano, lo sloveno e il croato.
2. Il Territorio Libero promuove e tutela le singole lingue autoctone tramite un istituto linguistico.

## **Articolo 8**

### **Bandiera e Stemma**

1. La bandiera del Territorio Libero è di colore rosso con l'alabarda bianca al centro.
2. Per sottolineare l'internazionalità del Territorio Libero e del Porto Libero di Trieste la bandiera delle Nazioni Unite deve essere esposta sempre insieme a quella del Territorio Libero.
3. I Comuni del Territorio Libero hanno rispettivamente le proprie bandiere e stemmi storici.
4. Il Territorio Libero ha un proprio inno nazionale.

## **Articolo 9**

### **Organi di governo**

1. Per il Governo del Territorio Libero devono esserci un Governatore, un Consiglio di Governo, un'Assemblea Popolare e una Magistratura, i cui rispettivi poteri sono esercitati in conformità con le disposizioni dello Statuto Permanente e della Costituzione del Territorio Libero.
2. Tutti i Direttori del Governo e impiegati pubblici devono essere assunti tramite concorso pubblico e graduatoria.
3. A tutti i funzionari di Governo che commettono reati penali a danno della collettività verrà comminata una pena doppia rispetto a quella prevista.

## **Articolo 10**

### **Costituzione**

La Costituzione del Territorio Libero è scritta da cittadini originari del Territorio Libero su Decreto del 28.10.2015 emesso dal Comitato PLT per l'istituzione dell'Ente Autonomo denominato "Assemblea Costituente del Territorio Libero di Trieste", conforme alle regole contenute nello Statuto dell'Ente Autonomo denominato "Assemblea Costituente" del 26.10.2015 che cessa la sua attività al momento dello scioglimento del Comitato PLT come previsto dalla Costituzione del Comitato PLT, articolo 7. Dopo la fase del Regime Provvisorio, l'applicazione della Costituzione del Territorio Libero sarà vigilata dall'Ente Autonomo denominato "Commissione Costituzionale".

Le cariche di Coordinatore, Segretario e Membri dell'Assemblea Costituente sono compatibili con le cariche della Commissione Costituzionale.

1. L'Assemblea Costituente garantisce che:

La Costituzione del Territorio Libero è stabilita in conformità ai principi democratici e adottata dall'Assemblea Costituente con la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi. La Costituzione è resa conforme alle disposizioni dello Statuto Permanente del Territorio Libero.

2. La Commissione Costituzionale garantisce che:

(a) La Costituzione non può essere sospesa;

(b) Ogni revisione o modifica della Costituzione può avvenire con l'approvazione di 2/3 dell'Assemblea Popolare al completo e senza possibilità dell'astensione al voto. La stessa revisione o modifica deve essere successivamente confermata tramite un referendum popolare votato almeno dalla metà più uno della popolazione avente diritto al voto;

(c) Qualora il Governatore e/o la Commissione Costituzionale ritengano che una qualunque revisione o modifica della Costituzione proposta dall'Assemblea Popolare sia in contraddizione con lo Statuto Permanente del TLT, lo Strumento del PLT e/o la Costituzione del Territorio Libero, essi hanno la facoltà di impedirne l'entrata in vigore, salvo di riferire la questione al Consiglio di Sicurezza;

(d) L'organo di implementazione, vigilanza e garanzia per l'applicazione della Costituzione è nella fase del Regime Provvisorio composto da 9 membri dell'Assemblea Costituente. Dal momento che il Governatore definitivo è stato nominato, nella prima riunione della Commissione Costituzionale verranno eletti tra i membri stessi dell'Assemblea Costituente disciolta, un nuovo Coordinatore e un nuovo Segretario che redigeranno lo Statuto della Commissione Costituzionale (vedi il paragrafo h). La Commissione avrà il diritto di giudicare la legittimità degli atti del Governo e dell'Assemblea Popolare, per dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni ed esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del Governatore del Territorio Libero e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi;

(e) Tutte le decisioni della Commissione Costituzionale vengono votate a suffragio dei 2/3 dei membri al completo;

(f) La sostituzione di un membro della Commissione Costituzionale per motivi di dimissioni volontarie, malattia, morte o per reati penali passati in giudicato viene decisa dai restanti membri della Commissione stessa attraverso una votazione a suffragio universale;

(g) Salvo l'adozione e applicazione delle singole leggi approvate dall'Assemblea Costituente con l'accettazione da parte dell'Assemblea Generale (Comitato PLT), come prescritto nel Regime Provvisorio per il Territorio Libero (Allegato VII), la presente Costituzione entra definitivamente in vigore con lo Statuto Permanente del TLT;

(h) I primi 9 membri della Commissione Costituzionale saranno nominati dal Presidente del Comitato PLT, prima dello scioglimento dello stesso, per subentro del Governatore definitivo.

## **Capitolo II - IL GOVERNATORE**

### **Articolo 11**

#### **Nomina del Governatore**

1. Il Governatore è nominato dal Consiglio di Sicurezza. Egli non deve essere né un cittadino degli Stati successori dell'ex-Jugoslavia né dell'Italia né del Territorio Libero. Egli è nominato per cinque anni ed è rinominabile. Il suo stipendio e indennità sono a carico delle Nazioni Unite.
2. Il Governatore può autorizzare una persona a sua scelta ad agire in sua vece in caso di sua assenza o impossibilità temporanea di esercitare le sue funzioni.
3. Il Consiglio di Sicurezza, se ritiene che il Governatore sia venuto meno ai doveri della sua carica, può disporre la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Governatore stesso, revocarlo dalla carica.

In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacità, il Consiglio di Sicurezza può designare e nominare altra persona, con l'incarico di agire come Governatore provvisorio, fino a che il Governatore sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, o un nuovo Governatore sia stato nominato.

### **Articolo 12**

#### **Responsabilità del Governatore**

1. Il Governatore, in qualità di rappresentante internazionale e di massimo organo di governo del Territorio Libero, è il garante per l'applicazione dello Statuto Permanente del Territorio Libero e della presente Costituzione.
2. Il Governatore, nell'esercizio delle sue funzioni tiene principalmente atto ai bisogni e al benessere della popolazione.
3. Il Governatore presenta un resoconto annuale concernente l'applicazione dello Statuto Permanente, della presente Costituzione e dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio di



Sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio di Governo e all'Assemblea Popolare del Territorio Libero.

4. Tutti gli accordi e gli impegni presi, nella Fase Transitoria, dall'Assemblea Generale del Comitato PLT e dai Direttori provvisori saranno integrati e rispettati dal Governatore definitivo.

### **Articolo 13**

#### **Diritti del Governatore in materia di manovre amministrative**

1. Il Governatore può esigere dal Consiglio di Governo di sospendere le attività amministrative che, a suo avviso, sono in conflitto con le responsabilità del Governatore come definite dallo Statuto Permanente (osservanza dello Statuto Permanente; mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti umani). In caso di obiezione da parte del Consiglio di Governo, questo si rivolge all'Assemblea Popolare che in comune accordo con il Governatore sottopone l'intera questione al Consiglio di Sicurezza per la decisione finale.

2. In materia di competenza del Governatore, secondo la definizione data dallo Statuto Permanente, egli può proporre al Consiglio di Governo l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo. Qualora il Consiglio di Governo non accolga le proposte, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni dell'Articolo 14 della presente Costituzione, riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, perché sia adottata una decisione al riguardo.

### **Articolo 14**

#### **Poteri speciali del Governatore**

1. Per non venir meno alle responsabilità assunte verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi della presente Costituzione e dello Statuto Permanente, il Governatore, nei casi che, a suo parere, presentino un carattere di estrema urgenza e costituiscano una minaccia all'indipendenza o all'integrità del Territorio Libero, all'ordine pubblico o al rispetto dei diritti umani, può direttamente disporre o esigere l'applicazione di opportune misure, riferendone immediatamente al Consiglio di Sicurezza. In dette circostanze, il Governatore può, se lo ritiene necessario, assumere personalmente il controllo dei servizi di pubblica sicurezza.

2. L'Assemblea Popolare può presentare un'istanza al Consiglio di Sicurezza in merito a qualsiasi atto compiuto dal Governatore nell'esercizio dei suoi poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

### **Articolo 15**

#### **Indipendenza del Governatore e del suo personale**

Nel compimento dei loro doveri il Governatore e il suo personale non cercano e non accettano istruzioni da nessun Governo o Autorità di altri Stati, ad eccezione del Consiglio di Sicurezza. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali e rispondono solamente al Consiglio di Sicurezza.

## **Capitolo III - I PUBBLICI POTERI**

### **Articolo 16**

#### **Potere Legislativo**

1. Il Potere Legislativo è esercitato dall'Assemblea Popolare composta da una singola camera eletta sulla base di rappresentanza proporzionale, dai cittadini del Territorio Libero di entrambi i sessi, residenti nel Territorio Libero e aventi diritto al voto.

Le leggi emanate non devono prestarsi a più interpretazioni e devono essere scritte in maniera comprensibile per il popolo.

Il voto di scambio e la compravendita di voti elettorali vengono equiparati al reato di corruzione. Nel Territorio Libero non sono ammessi partiti politici, ogni candidato per diventare rappresentante dell'Assemblea Popolare si presenta individualmente.

2. L'Assemblea Popolare rimane in carica per una legislatura che dura 5 anni.

3. L'elezione per l'Assemblea deve essere effettuata sulla base del suffragio universale, equo, diretto e segreto.

4. L'Assemblea è composta da un numero di membri eletti nella misura di 1 per ogni ammontare di popolazione da 1 a 20.000 abitanti residenti per ogni Comune. Per ogni Comune devono concorrere alle elezioni almeno 4 candidati possibilmente in numero paritario di entrambi i sessi (per esempio 2 donne e 2 uomini). Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei candidati volontari, il Governatore precetterà i rappresentanti mancanti dell'Assemblea Popolare per il Comune in difetto scegliendoli tra i residenti dello stesso (vedi articolo 5 paragrafo 7).

5. Sono eleggibili a rappresentanti tutti i cittadini del TLT che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età.

6. L'elezione della nuova Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente.

7. Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

8. L'Assemblea Popolare elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e il Presidente del Consiglio di Governo .

9. L'Assemblea Popolare adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Le sedute sono pubbliche e i rappresentanti dell'Assemblea sono obbligati ad essere presenti ad ogni seduta.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea Popolare non sono valide se non è presente almeno il 50%+1 dei rappresentanti.

12. In caso di sopravvenuto impedimento permanente o di dimissioni di un rappresentante subentra il successivo nella graduatoria degli eletti, tale disposizione si applica anche al rappresentante prescelto per la carica del Presidente dell'Assemblea Popolare.

13. I membri del Consiglio di Governo, dovranno partecipare almeno una volta alla settimana alle sedute dell'Assemblea Popolare e dovranno essere ascoltati ogni volta che lo richiedono. L'Assemblea può richiedere a sua volta il parere ai membri del Consiglio di Governo.

14. Non sono eleggibili rappresentanti con condanne penali. Ogni rappresentante non può essere eletto per più di 2 mandati.

15. Ogni rappresentante dell'Assemblea Popolare non può avere altri incarichi istituzionali o privati ed è sottoposto alla Legge al pari di tutti i cittadini.

16. I membri dell'Assemblea Popolare non decidono sulle proprie indennità parlamentari e ricevono un indennizzo stabilito dal Governatore. Tutte le spese inerenti al servizio saranno a carico dell'Amministrazione previo rendicontazione.

17. Il Territorio Libero usa il sistema della democrazia diretta. Il sistema usato sarà quello del referendum popolare con voto a suffragio universale. Per poter indire un referendum servono le firme di almeno il 10% della popolazione avente diritto al voto. All'Assemblea Popolare non è permesso riproporre una legge già abrogata da un referendum popolare.

18. Tutti i rappresentanti dell'Assemblea Popolare, prima di entrare nelle loro funzioni, prestano il giuramento (vedi articolo 5 paragrafo 8).

## **Articolo 17**

### **Diritti dell'Assemblea Popolare**

1. L'Assemblea Popolare ha il diritto di esaminare e discutere tutte le questioni che riguardano gli interessi del Territorio Libero.

2. Spetta all'Assemblea Popolare eleggere e nominare il Presidente della Commissione Internazionale del Porto Libero.

3. Per la carica del Presidente della Commissione Internazionale del Porto Libero verrà istituito un regolare bando di concorso atto a verificarne i livelli di competenza ed esperienza. Devono essere ammessi anche candidati cittadini del Territorio Libero residenti all'estero:

a) Il primo Presidente della Commissione Internazionale sarà eletto dall'Assemblea Generale del Comitato Porto Libero di Trieste (vedi articolo 3 paragrafo 2 della Costituzione del Comitato PLT). Esso provvederà all'istituzione del primo bando di concorso e a formare un gruppo di esperti per la valutazione e scelta dei 2 migliori candidati per il posto da sottoporsi al voto dell'Assemblea Popolare;

b) Il Presidente viene eletto e nominato dall'Assemblea Popolare con voto a suffragio universale e la sua elezione deve avvenire prima della scadenza del mandato precedente;

c) Il mandato del Presidente dura 5 anni e può essere rinnovato per un secondo e ultimo mandato;

d) Il primo Presidente della Commissione Internazionale del Porto Libero di Trieste rimarrà in carica fino all'istituzione del bando di concorso per la selezione di un nuovo Presidente e alla relativa nomina da parte dell'Assemblea Popolare;

e) Il Presidente uscente della Commissione Internazionale del Porto Libero di Trieste rimarrà in carica fino a che il nuovo Presidente eletto non si sarà insediato.

4. La Commissione Internazionale, se ritiene che il Presidente sia venuto meno ai doveri della sua carica, deve richiedere all'Assemblea Popolare di disporre la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Presidente stesso, revocarlo dalla carica. In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacità, l'Assemblea Popolare deve votare e nominare un'altra persona, con l'incarico di agire come Presidente provvisorio fino a che il Presidente sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, o un nuovo Presidente sia stato nominato.

## **Articolo 18**

### **Attuazione della Legislazione**

1. L'iniziativa in materia legislativa appartiene ai membri dell'Assemblea Popolare, al Consiglio di Governo e così pure al Governatore, per le questioni che, a suo avviso, concernono le responsabilità del Consiglio di Sicurezza, quali sono definite all'art. 2 della presente Costituzione.
2. Le leggi approvate dall'Assemblea Popolare non potranno entrare in vigore prima della promulgazione da parte del Governatore, che dovrà avvenire entro dieci giorni. Le stesse leggi, una volta promulgate, verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Territorio Libero ed entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
3. Se il Governatore o la Commissione Costituzionale ritengono che una proposta di legge sia in contraddizione con lo Statuto e la Costituzione, possono, entro i dieci giorni che seguiranno alla presentazione della medesima, rinviarla all'Assemblea Popolare con i loro commenti e raccomandazioni.
4. Se l'Assemblea Popolare si rifiuta di ritirare la legge rimandata dal Governatore o dalla Commissione Costituzionale oppure di emendarla conforme ai loro commenti e raccomandazioni, il Governatore o la Commissione Costituzionale devono, a meno che non siano pronti a ritirare le loro osservazioni o raccomandazioni, e in tal caso la legge sarà promulgata senza ritardo, sottoporre immediatamente la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà egualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza qualsiasi comunicazione che l'Assemblea Popolare riterrà di far pervenire allo stesso Consiglio a tale riguardo.
5. Le leggi che saranno sottoposte al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente non saranno promulgate che su istruzioni del Consiglio di Sicurezza.

## **Articolo 19**

### **Potere Esecutivo**

1. Fatte salve le responsabilità che spettano al Governatore, il Potere Esecutivo nel Territorio Libero è esercitato dal Consiglio di Governo costituito dai Direttori, e rispettivi Vice Direttori, i quali vengono scelti dall'Assemblea Popolare in seguito a regolare bando di concorso internazionale atto a verificare i livelli di competenza ed esperienza per la gestione del loro ufficio. I candidati non possono essere di cittadinanza italiana o delle Repubbliche eredi dell'ex-Jugoslavia. Il Presidente del Consiglio di Governo e il suo Vice vengono scelti tra i rappresentanti dell'Assemblea Popolare e hanno la funzione di coordinatori del Consiglio di Governo. I Direttori rispondono del loro operato all'Assemblea Popolare, al Governatore e alla Legge del Territorio Libero di Trieste. Il Direttore della Sicurezza e il Direttore del Porto Franco non vengono nominati dall'Assemblea Popolare con la procedura del bando internazionale. Per il Direttore della Sicurezza si fa riferimento alle procedure contenute nello Statuto Permanente (Allegato VI) art. 27. Per il Direttore del Porto Franco si fa riferimento alle procedure contenute nello Strumento relativo al Porto Franco (Allegato VIII) art. 18.
2. Spetta al Governatore nominare i singoli Direttori che costituiscono il Consiglio di Governo. Il Governatore ha il diritto di assistere a tutte le riunioni del Consiglio di Governo. Egli può esprimere le sue opinioni su tutte le questioni che riguardano le proprie responsabilità.
3. Il Consiglio di Governo propone all'Assemblea Popolare proposte di legge migliorative sulle quali l'Assemblea Popolare decide se legiferare o procederne al rigetto.
4. Le questioni relative alle responsabilità delle cariche dei Direttori vengono esaminate dal Consiglio di Governo, tutti i Direttori sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio e a esporvi i loro punti di vista. L'Assemblea Popolare e il Governatore, se ritengono che un Direttore non è riuscito a svolgere le proprie funzioni, lo possono sospendere. Tale Direttore deve essere ascoltato, con adeguate garanzie d'indagine, e se riconosciuto non idoneo sarà licenziato. In caso di sospensione, licenziamento, dimissione volontaria, inabilità o

morte, il Governatore incarica il Vice Direttore di sostituire il Direttore mancante ad interim, con pieni poteri, fino alla scadenza naturale del mandato.

Se anche il Vice Direttore incaricato non fosse in grado di completare il mandato, il Presidente del Consiglio di Governo si assumerà ad interim le funzioni del Direttorato vacante.

5. Il Consiglio di Governo definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato. Informa tempestivamente e compiutamente la cittadinanza sulle sue attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.

6. Il Consiglio di Governo è composto dai seguenti Direttori competenti per i rispettivi Direttorati:

- a) Direttore della Sicurezza: polizia civile, servizi di intelligence, polizia di frontiera, protezione civile, vigili del fuoco, guardia forestale, polizia tributaria, polizia penitenziaria, polizia mortuaria, polizia postale e informatica;
- b) Direttore della Giustizia: magistratura civile e penale;
- c) Direttore del Porto: pianificazione del territorio internazionale e amministrazione degli spazi portuali, disciplina della movimentazione delle merci;
- d) Direttore degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: stipula e ratifica dei trattati e delle convenzioni internazionali, organizzazioni internazionali di cui l'obiettivo sia di regolare questioni economiche, tecniche, culturali e sociali;
- e) Direttore dell'Economia e delle Finanze: dogane, entrate, spesa pubblica, gestione del tesoro, Banca del Territorio Libero, Camera di Commercio Internazionale;
- f) Direttore dell'Ambiente e delle Infrastrutture: politiche agricole, alimentari e forestali, tutela e salvaguardia del territorio e degli ecosistemi, sviluppo del piano energetico, trasporti, poste e telecomunicazioni, viabilità, ferrovie, aviazione civile, navigazione, finalizzate sia al trasporto di persone che di merci;
- g) Direttore dell'Istruzione e dell'Università: gestione di tutti gli istituti scolastici e dell'Università, gestione della ricerca e delle attività culturali, turismo e sport, sviluppo dei beni architettonici culturali e salvaguardia del patrimonio storico e archeologico;
- h) Direttore della Salute, del Lavoro e Politiche Sociali: pianificazione sanità, assistenza sociale, prevenzione igienico-sanitaria, soccorso sanitario, collocamento al lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti di lavoro nazionale, previdenza sociale, diritti dei lavoratori.

7. Il Consiglio di Governo rimane in carica per una legislatura che dura 5 anni. Ogni Direttore non può essere nominato per più di 2 mandati.

8. Tutti i membri del Consiglio di Governo devono essere residenti nel Territorio Libero.

9. I rappresentanti del Consiglio di Governo, che sono cittadini del Territorio Libero di Trieste, prestano giuramento prima di entrare in carica nelle loro rispettive funzioni (vedi art. 5 par. 8).

## **Articolo 20**

### **Esercizio del Potere Giudiziario**

1. La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro Potere.

2. Il Potere Giudiziario è distinto tra magistrati inquirenti (Pubblico Ministero) e magistrati giudicanti (Giudici).

3. In nessun caso i due ruoli sono interscambiabili. I magistrati inquirenti e giudicanti non possono ricoprire ulteriori ruoli in altre amministrazioni pubbliche e/o altri apparati governativi del TLT fino a che ricoprono tali cariche.

4. Il diritto di grazia e di commutazione della pena appartiene al Governatore ed è esercitato conformemente alle disposizioni di questa Costituzione.

5. I magistrati inquirenti e giudicanti utilizzano esclusivamente le leggi del Territorio Libero per l'applicazione delle pene e per consolidare il rispetto della giustizia e della Costituzione.

6. Le sentenze devono essere emanate tempestivamente.

7. Il Potere Giudiziario nel Territorio Libero è esercitato da 3 tribunali (1 a Trieste/Trst, 1 a Koper/Capodistria e 1 a Buje/Buie) conformemente all'ordinamento del Territorio Libero. I tribunali sono suddivisi in:

- a) Un tribunale di primo grado ripartito in due sezioni, una civile e una penale. I giudici sia della sezione civile che di quella penale possono essere del tipo monocratico o collegiale a seconda delle necessità e possono essere affiancati da una Giuria Popolare.
- b) Un tribunale d'appello ripartito in due sezioni, una civile e una penale. I giudici sia della sezione civile che di quella penale possono essere del tipo monocratico o collegiale a seconda delle necessità e possono essere affiancati da una Giuria Popolare.
- c) Un tribunale di cassazione, con sede nella capitale, ripartito in due sezioni, una civile e una penale. I giudici sia della sezione civile che di quella penale possono essere del tipo monocratico o collegiale a seconda delle necessità e possono essere affiancati da una Giuria Popolare.

8. Ogni pronuncia giudiziale deve essere motivata ed emanata in base all'applicazione e al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico.

9. In casi di dispute di minore rilievo, il Territorio Libero prevede la possibilità di optare per il sistema arbitrale nominando dei giudici conciliatori.

10. Un magistrato giudicante che con comportamento doloso infligge una condanna o assoluzione ingiustificata deve essere condannato a una pena doppia da quella prevista dall'ordinamento.

11. Ogni cittadino è ritenuto innocente fino a prova contraria.

12. Non si fa ricorso alla pena di morte.

13. Tutti i funzionari della Magistratura, prima di entrare nelle loro funzioni, prestano giuramento (vedi articolo 5 paragrafo 8).

## **Articolo 21**

### **Nomina della Magistratura**

1. Il Governatore nomina la Magistratura tra i candidati proposti dal Direttore della Giustizia.

2. Previa consultazione con il Consiglio di Governo, il Governatore può revocare i membri della Magistratura per condotta incompatibile con le loro funzioni giudiziarie.

3. Un magistrato non può svolgere altre attività che possano contrastare con la buona condotta del suo magistero.

## **Capitolo IV – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 22**

#### **Nomina e revoca di funzionari amministrativi**

1. Nel Territorio Libero gli incarichi nell'amministrazione pubblica, esclusi quelli dei Direttori del Consiglio di Governo, vengono conferiti dai rispettivi Direttori di competenza, tenendo conto esclusivamente delle capacità, competenze e integrità dei candidati. Di conseguenza le relative assunzioni avverranno tramite l'espletamento di appositi concorsi e graduatorie.

Per il personale dei Comuni gli incarichi vengono conferiti dai relativi Sindaci e Consigli Comunali. In tutte le assunzioni del personale la preferenza deve essere data ai cittadini del Territorio Libero.

2. La destituzione di dipendenti pubblici dalla propria carica per incompetenza o mala amministrazione avviene solo in seguito ad appropriate garanzie d'indagine e solo dopo aver prestato ascolto alla versione dei fatti da parte dell'interessato. Tali garanzie saranno fissate dalla Legge.

3. Tutti i dipendenti pubblici che lavorano nel Porto Libero vengono assunti tramite il Direttore del Porto Libero, come da Statuto del Porto Libero stesso. In tutte le assunzioni del personale la preferenza deve essere data ai cittadini del Territorio Libero.

4. In seguito al processo di transizione dalle amministrazioni italiana, slovena e croata a quella del Territorio Libero, i pubblici dipendenti delle sopracitate verranno direttamente trasferiti, con i relativi ruoli amministrativi, in quella del Territorio Libero con precedenza assoluta ai cittadini del Territorio Libero.

5. Coloro che opereranno per la permanenza presso le amministrazioni italiana, slovena e croata dovranno trasferire la propria sede di servizio nel territorio dei rispettivi Stati.

6. L'assegnazione dei ruoli all'interno dei settori amministrativi del Territorio Libero avverrà in base alle esigenze organizzative della nuova amministrazione.

7. Tutti i dipendenti pubblici, prima di entrare nelle loro funzioni, devono prestare giuramento di fedeltà al Territorio Libero e alla sua Costituzione (vedi articolo 5 paragrafo 8).

### **Articolo 23**

#### **Amministrazioni pubbliche locali**

1. Nel Territorio Libero di Trieste sono istituiti Organi di amministrazione locale.

2. I rappresentanti di detti Organi vengono eletti dal corpo elettorale dei singoli Comuni sulla base della rappresentanza proporzionale e secondo i principi democratici, compreso quello del suffragio universale, diretto, segreto e uguale per tutti.

3. Le cariche dei rappresentanti delle amministrazioni locali sono incompatibili con qualsiasi altra carica politica e amministrativa del Territorio Libero.

4. In caso di grave inadempienza, manifesta incapacità, per compimento di atti contrari alle proprie mansioni d'ufficio, sopravvenuto impedimento permanente o di dimissioni del rappresentante eletto subentra il successivo nella graduatoria degli eletti.

5. Gli Organi di amministrazione locale hanno una durata di 5 anni e non possono svolgere la propria funzione per più di due mandati.

6. Le elezioni degli Organi dell'amministrazione locale vengono indette in concomitanza con le elezioni dell'Assemblea Popolare.

7. Sono Organi dell'amministrazione locale i Sindaci e i Consigli Comunali. Sono Organi dell'amministrazione locale i Sindaci, i Consigli Comunali e la Forza di Polizia Locale. Quest'ultima rientra sotto diretto controllo dell'Assessorato di competenza.

8. Ogni provvedimento comunale deve essere conforme alle leggi del Territorio Libero. La supervisione relativa alla conformità dei provvedimenti spetta al Direttore di competenza del Consiglio di Governo.

9. Ogni amministrazione comunale ha il proprio statuto che viene elaborato dal Consiglio Comunale e approvato dall'Assemblea Popolare.

10. Ogni Comune ha un proprio budget gestito dal Consiglio Comunale. Il relativo bilancio preventivo e consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale stesso e inviato per l'approvazione al Consiglio di Governo.

11. I Comuni che lo ritengono necessario possono prevedere, nei relativi statuti, delle circoscrizioni rionali.
12. Le sedi circoscrizionali e relative spese sono a carico dell'amministrazione comunale.
13. Modifiche territoriali o cambi di denominazione dei Comuni preesistenti possono essere richiesti, dai Consigli Comunali interessati, all'Assemblea Popolare.
14. Tutti i dipendenti pubblici, prima di entrare nelle loro funzioni, devono prestare giuramento di fedeltà al Territorio Libero e alla sua Costituzione (vedi articolo 5 paragrafo 8).

## **Capitolo V – LA PUBBLICA SICUREZZA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

### **Articolo 24**

#### **Forza di Polizia**

1. Al fine di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza in conformità allo Statuto Permanente, la Costituzione e le leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero ha l'obbligo di istituire e di mantenere una Forza di Polizia e Servizi di Sicurezza.
2. Il Capo della Polizia, i membri della Forza di Polizia e Servizi di Sicurezza sono assunti dal Direttore della Sicurezza e sono soggetti a essere da lui rimossi dall'incarico.
3. In tutte le assunzioni la preferenza deve essere data ai cittadini del Territorio Libero. L'assunzione e il conferimento delle relative funzioni avvengono con le stesse modalità previste dall'articolo 22 per i pubblici dipendenti (concorso, giuramento, etc.). I candidati che supereranno il concorso svolgeranno gli addestramenti e aggiornamenti presso le apposite scuole per tutto il periodo della prestazione lavorativa. Non possono far parte delle Forze di Polizia coloro che abbiano operato in passato contro l'istituzione e la finalizzazione del Territorio Libero di Trieste.
4. La Forza di Polizia è un corpo armato e in divisa, con un proprio Statuto che ne disciplina il rapporto di impiego.
5. Per garantire la pubblica sicurezza saranno istituiti dei Commissariati e Distretti di Polizia, il cui organico varierà in base alla densità della popolazione, che comunque non deve essere inferiore al 3%.
6. La funzione del Corpo di Polizia è di provvedere alla tutela, all'incolumità e alla sicurezza delle persone e delle cose nel Territorio Libero.
7. Per le vie d'accesso alla zona extra territoriale e le acque neutrali del Territorio Libero può operare inoltre un Corpo di Polizia Internazionale sotto il diretto controllo e comando della Commissione Internazionale del Porto Libero.
8. Tutti i componenti delle Forze dell'Ordine preesistenti e residenti da almeno 10 anni nel Territorio Libero, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione avranno il diritto di optare di fare parte del Corpo di Polizia del Territorio Libero.
9. Le funzioni attinenti la gestione di calamità naturali e del verificarsi di sinistri non strettamente connessi al mantenimento dell'ordine pubblico sono svolte dal Corpo dei Vigili del Fuoco che viene supportato da tutte le forze alle Dipendenze del Dipartimento per la Sicurezza.



10. Il Corpo di Polizia Forestale ha compiti di gestione e salvaguardia del patrimonio boschivo e faunistico del Territorio Libero, inclusa la caccia.

11. Sono permessi Istituti di Vigilanza Privati, autorizzati e controllati dal Dipartimento della Sicurezza.

12. Tutti i componenti delle Forze dell'Ordine, prima di entrare nelle loro funzioni, devono prestare giuramento di fedeltà al Territorio Libero e alla sua Costituzione (vedi articolo 5 paragrafo 8).

## **Articolo 25**

### **Relazioni con l'estero**

1. Il Governatore assicura che le relazioni con l'estero del Territorio Libero vengano condotte in conformità con lo Statuto Permanente, lo Strumento del Porto Libero, la Costituzione e le leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Governatore ha l'autorità di impedire l'entrata in vigore di trattati o di accordi riguardanti le relazioni estere le quali, a suo giudizio, sono in contrasto con lo Statuto Permanente, Strumento del Porto Libero, la Costituzione e le leggi del Territorio Libero.

2. I trattati e gli accordi, come anche gli exequatur e gli incarichi consolari, possono essere firmati dal Governatore, dal Direttore degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Direttore dell'Economia e delle Finanze e dal Direttore della Sicurezza o dai loro rispettivi rappresentanti da essi incaricati.

I trattati e gli accordi internazionali devono essere integrati nell'ordinamento giuridico e vanno ratificati con legge ordinaria approvata dall'Assemblea Popolare.

Il Governatore dopo aver verificato la conformità degli accordi o trattati (vedi art. 25 par. 1), apporrà la sua firma di convalida alla legge che verrà promulgata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Territorio Libero di Trieste.

Durante la fase provvisoria (Allegato VII del Trattato di Pace) si estende il potere di firmare i trattati e gli accordi internazionali anche al Rappresentante dell'Assemblea Generale del Comitato Porto Libero di Trieste, che sostituisce provvisoriamente la figura del Rappresentante del Consiglio di Governo (Allegato VI art. 24 par. 2) e del Presidente del Consiglio di Governo, scelto tra i componenti dell'Assemblea Popolare, come previsto dalla Costituzione del Territorio Libero di Trieste (art. 19 par. 1). Tale figura decade, così come il suo potere di firma, dal momento in cui entra in carica il Governatore civile del Territorio Libero di Trieste.

3. Il Territorio Libero può essere o diventare parte di convenzioni internazionali o diventare membro di organizzazioni internazionali di cui l'obiettivo sia di regolare questioni economiche, tecniche, culturali, sociali, o relative alla sanità pubblica.

4. L'unione economica, politica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo Statuto Permanente e la Costituzione del Territorio Libero.

5. Il Territorio Libero non stipula accordi o relazioni esclusive con altri Stati per questioni riguardanti il Porto Libero.

6. Il Territorio Libero riconosce il pieno vigore di intese o accordi che siano stati conclusi dalle Potenze Alleate ed Associate per lo ristabilimento della Pace e che sono stati adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutt'oggi.

7. Il Territorio Libero di Trieste riconosce tutti i popoli delle Nazioni che compongono l'umanità.

8. Il Territorio Libero di Trieste ha un proprio rappresentante permanente alle Nazioni Unite.

9. Il Territorio Libero di Trieste può aprire Ambasciate e Consolati negli Stati che lo riconoscono e/o hanno un proprio rappresentante nella Commissione Internazionale del Porto Libero.

10. Il Direttore degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si occupa dei rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero e opera attraverso una rete di uffici in tutto il mondo:

Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici Consolari e Istituti di Cultura del Territorio Libero.

I principali settori di intervento sono:

1. Rapporti internazionali in particolare rafforzando il contributo del Territorio Libero di Trieste alla sicurezza internazionale;
2. Rappresentanza del Territorio Libero di Trieste nelle relazioni politiche ed economiche nel mondo;
3. Sostegno alle imprese del Territorio Libero di Trieste che operano nel mondo, nelle contrattazioni di questioni economico-commerciali e promozione del Marchio di provenienza "Made in FTT" all'estero;
4. Promozione della cultura del Territorio Libero di Trieste all'estero, attraverso borse di studio offerte a cittadini del Territorio Libero e a cittadini stranieri e attraverso corsi di lingua slovena, croata e italiana organizzati dagli Istituti di Cultura del Territorio Libero di Trieste all'estero;
5. Assistenza e tutela ai cittadini del Territorio Libero di Trieste all'estero;
6. Cooperazione per lo sviluppo internazionale che garantisce il rispetto della dignità umana e la crescita economica e il benessere di tutti i popoli;
7. Comunicazione e informazione riguardante le attività svolte dal proprio Direttorato nei confronti delle istituzioni e dei cittadini del Territorio Libero di Trieste tramite i media.

11. Disposizioni per facilitare il traffico locale di frontiera:

1. Il Territorio Libero di Trieste garantisce ai Comuni (municipalità) confinanti, che si trovano in Slovenia, Croazia e Italia, il libero passaggio delle persone, di derrate o merci prodotte o fabbricate nei detti territori comunali che hanno formato abitualmente oggetto di scambio locale;
2. Detti scambi sono esentati da dazi doganali e tasse di qualsiasi genere sull'importazione nel Territorio Libero, quando i prodotti sopra citati rimangono nel commercio locale;
3. Il libero passaggio nel Territorio Libero di persone residenti in detti Comuni confinanti per motivi di turismo, lavoro, studio è regolamentato anche unilateralmente con il rilascio di lasciapassare quinquennale rinnovabile.

12. Nel Territorio Libero è vietato fare propaganda e comizi politici che riguardino elezioni e/o referendum di qualunque Nazione/ Stato terzo.

13. Nel Territorio Libero sono vietati vertici politici esclusivi tra rappresentanti di Nazioni/ Stati esteri che non prevedano la partecipazione del Territorio Libero e non siano espressamente autorizzati dal Direttore degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale congiuntamente con il benessere del Governatore.

## **Capitolo VI – ECONOMIA E FINANZE**

### **Articolo 26**

#### **Bilancio dello Stato**

1. Il Governo e L'Assemblea Popolare del Territorio Libero devono tener conto del livello di indebitamento pubblico al fine di mantenere il bilancio dello Stato in equilibrio. Il rapporto Debito Pubblico/Prodotto Interno Lordo viene espresso in percentuale ed è limitato in funzione dell'andamento economico del Territorio Libero.

2. Il Consiglio di Governo è responsabile della preparazione del bilancio del Territorio Libero. Il bilancio annuale si articola in entrate e uscite e deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla scadenza prevista entro il 31 dicembre. Gli amministratori pubblici sono responsabili dinanzi al Territorio Libero della corretta e veritiera determinazione del bilancio. L'Assemblea Popolare è responsabile dell'approvazione.

3. Il bilancio del Territorio Libero deve essere calcolato nella valuta del Territorio Libero.

4. I Comuni del Territorio Libero sono tenuti a presentare i propri bilanci preventivi e consuntivi annualmente entro il 31 dicembre. Gli stessi bilanci devono essere depositati al Consiglio di Governo secondo le regole e disposizioni del Directorate dell'Economia e delle Finanze.

5. Il bilancio deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Territorio Libero.

6. Le entrate sono costituite tra l'altro, da imposte dirette ed indirette, da eredità derivanti di Società o Privati che abbiano ricevuto fondi o partecipazioni dal Territorio Libero, da lasciti o donazioni volontarie, da ricavi per concessioni d'uso delle risorse o degli strumenti dello Stato e dalle licenze così come stabilito dalla Legge.

7. Le uscite sono costituite tra l'altro, da costi derivanti dalla pubblica amministrazione, dal finanziamento delle infrastrutture, dalla manutenzione e miglioramento delle risorse pubbliche e di quelle finalizzate al pubblico godimento e al benessere dei cittadini anche tramite provvidenze ai bisognosi o al mantenimento del welfare così come determinato da specifiche normative, nonché per la sanità, la ricerca scientifica, la pubblica istruzione e per quanto di pubblica utilità l'Assemblea Popolare potrà nel tempo deliberare.

8. Il Territorio Libero, tramite l'Assemblea Popolare, può provvedere a entrate straordinarie al fine di attuare migliorie pubbliche tramite il finanziamento con il Fondo Comune della Commissione Internazionale del Porto Libero. I finanziamenti erogati a tal fine devono essere giustificati esclusivamente a fronte di una specifica finalità a scopo collettivo, approvata dall'Assemblea Popolare stessa con apposita normativa, con vita e piano di ammortamento a ciò correlati.

9. Ogni legge, al fine di poter ottenere la corretta approvazione, deve avere copertura finanziaria.

10. Ogni cittadino concorre al mantenimento economico dello Stato in modo proporzionale alle proprie entrate. La Legge stabilisce le aliquote minime e massime delle imposte sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche. La Legge stabilisce altresì il reddito minimo che sarà esentato dall'imposizione fiscale e le eventuali agevolazioni a favore dei meno abbienti o dei settori imprenditoriali che intendono sviluppare l'economia del Territorio Libero.

11. Le imposte dirette e indirette si applicano senza difformità alcuna su tutto il territorio. L'Assemblea Popolare può decidere di applicare regimi fiscali diversi in base alle necessità del Territorio Libero.

12. Le imposte indirette sono ripartite in aliquote in funzione della tipologia del bene assoggettato all'imposta, al suo utilizzo e alla sua funzionalità; prevedendo aliquote minori per i beni di primaria importanza e aliquote maggiori per i beni voluttuari.

13. Lo Stato, tramite i propri uffici, si occupa annualmente di compilare le dichiarazioni di reddito dei singoli contribuenti fisici e giuridici i quali sono tenuti a presentare le proprie entrate e uscite entro i limiti previsti dall'ente tributario e secondo la Legge vigente del Territorio Libero.

14. Il Territorio Libero riscuote le tasse portuali e di ancoraggio (vedi Strumento del Porto Libero di Trieste, Allegato VIII, art. 9).

15. Viene istituita una Commissione di Controllo dei conti pubblici alla quale fa capo il Governatore.

16. La Banca Nazionale del Territorio Libero è l'Ente collettore di tutti i contributi dovuti al Territorio Libero.

## **Articolo 27**

### **Sistema monetario**

Il sistema monetario del Territorio Libero ha una valuta denominata "Boro" suddivisa in centesimi interscambiabili con tutte le valute esistenti nel mondo.

La sua materializzazione è sotto forma di moneta e banconote e sotto forma scritturale e/o elettronica. Solo la Banca Nazionale del Territorio Libero può autorizzare, secondo le regole

interne della stessa, l'emissione di moneta scritturale e/o elettronica livellata al Boro attraverso altre banche private.

Il valore del Boro è agganciato al DTS del Fondo Monetario Internazionale e combinato con una quota di oro metallo.

E' possibile autorizzare pagamenti attraverso le Fintec su proposta del Direttore dell'Economia e delle Finanze con approvazione della "Divisione Etica della Commissione Costituzionale". L'Istituto Poligrafico e Zecca del Territorio Libero deve essere posto entro i confini del Territorio Libero e viene amministrato al 100% dalla Banca Nazionale del Territorio Libero (BTLT) che è controllata dal "Governatore", dal "Direttore dell'Economia e delle Finanze" e dalla "Divisione Etica della Commissione Costituzionale".

La Banca Nazionale del Territorio Libero ha la propria sede generale a Trieste con filiali in tutto il Territorio Libero e negli Stati che accettano il sistema monetario del Territorio Libero di Trieste.

## **Capitolo VII – COMUNICAZIONI E INFRASTRUTTURE**

### **Articolo 28**

#### **Ferrovie**

La rete ferroviaria e tutte le stazioni ferroviarie con le relative pertinenze e tutta la linea della metropolitana, esistenti nel Territorio Libero di Trieste, e i convogli ferroviari di proprietà del Territorio Libero, adibiti sia al trasporto di merci che di passeggeri, vengono gestiti da un apposito Ente pubblico alle dipendenze del Direttore dell'Ambiente e delle Infrastrutture del Territorio Libero che cooperano con il Direttore del Porto Libero per le tratte ferroviarie del Porto Libero.

Fatti salvi i propri diritti di proprietà sulle reti ferroviarie entro i suoi confini e il controllo dell'amministrazione ferroviaria, il Territorio Libero negozia con gli Stati confinanti e vettori privati degli accordi allo scopo di assicurare l'esercizio efficiente ed economico delle sue ferrovie.

Tali accordi stabiliranno la responsabilità dell'esercizio delle ferrovie in direzione degli Stati eredi dell'ex-Jugoslavia e dell'Italia rispettivamente, così come dell'esercizio del capolinea di Trieste e delle sezioni comuni a tutte le linee. In quest'ultimo caso l'esercizio potrà essere assicurato da una Commissione speciale composta di rappresentanti del Territorio Libero, degli Stati eredi dell'ex-Jugoslavia e dell'Italia sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero.

20

### **Articolo 29**

#### **Aviazione**

1. Gli aeromobili commerciali immatricolati nel territorio di una qualunque delle Nazioni Unite, che accorda gli stessi diritti sul suo territorio agli aeromobili commerciali immatricolati nel Territorio Libero, godranno dei diritti accordati all'aviazione commerciale nel traffico internazionale, specie del diritto di atterraggio a scopo di rifornimento e di riparazioni, il diritto di sorvolo senza scalo del Territorio Libero e di utilizzare per i trasporti aerei gli aeroporti che potranno essere designati dalle autorità competenti del Territorio Libero.

2. Tali diritti non sono soggetti a nessuna restrizione salvo quelle imposte, sulla base della non discriminazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei Paesi interessati o derivanti dalla caratteristica speciale del Territorio Libero in quanto neutrale e demilitarizzato.

3. L'utilizzo dello spazio aereo del Territorio Libero da parte di aeromobili militari armati, di qualsiasi bandiera, è vietato. Sono esclusi dal divieto gli aeromobili della pubblica sicurezza del Territorio Libero e della Commissione Internazionale del Porto Libero.

### **Articolo 30**

#### **Immatricolazione delle navi**

1. Il Territorio Libero ha un proprio registro navale di bandiera per la registrazione di navi e galleggianti di proprietà del Territorio Libero, di persone private, società giuridiche e organizzazioni domiciliate nel Territorio Libero.

2. Su domanda della Cechia e della Slovacchia e della Confederazione Elvetica il Territorio Libero aprirà dei registri marittimi speciali per le navi e i bastimenti cechi, slovacchi ed elvetici. Il Territorio Libero aprirà anche, nelle stesse condizioni, dei registri marittimi speciali per le navi e i bastimenti ungheresi e austriaci. Le navi e i bastimenti iscritti in tali registri inalbereranno la bandiera dei loro Paesi rispettivi.

3. Navi e galleggianti registrati nel Registro Navale del Territorio Libero battono la bandiera dello stesso e usano il nome di "Trieste" come porto d'armamento di riferimento.

a) Nel dare attuazione alle disposizioni che precedono, e salvo quanto possa essere stabilito in qualunque convenzione internazionale, che concerne tale materia ed a cui partecipi il Governo del Territorio Libero, il Governo stesso può stabilire, riguardo all'immatricolazione, alla permanenza o alla cancellazione dalle matricole, norme atte a impedire ogni abuso, cui potesse dar luogo la concessione delle suddette facilitazioni.

b) A navi e galleggianti iscritti nel Registro Navale del Territorio Libero e battenti conseguentemente la bandiera dello stesso non è permessa la doppia iscrizione con qualunque altra Nazione del mondo.

4. Dal registro navale del Territorio Libero sono esclusi i mezzi delle forze di sicurezza internazionale che sono sottoposti all'amministrazione e controllo della Commissione Internazionale del Porto Libero e registrati con apposito registro con sede nel Porto Libero. Questi mezzi battono la bandiera della stessa Commissione Internazionale e sono considerati immatricolati extra territorialmente da qualunque Nazione e sono di proprietà della Commissione Internazionale del Porto Libero di Trieste.

5. Tutte le navi e galleggianti registrati nel "Registro Navale del Territorio Libero" e nel "Registro Mezzi di Sicurezza della Commissione Internazionale del Porto Libero", sottostanno alle regolamentazioni per la sicurezza dettate dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) che sono applicate tramite "Società di Classificazione" riconosciute internazionalmente e dal Territorio Libero.

### **Articolo 31 Porto Libero**

1. Il Porto Libero è stabilito nel Territorio Libero ed è amministrato sulla base dello Strumento internazionale elaborato dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza, e allegato al Trattato di Pace con l'Italia come Allegato VIII. Il Governo del Territorio Libero emana tutta la legislazione necessaria e adotta tutte le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni di tale Strumento.

Il territorio del Porto Libero di Trieste ha attribuzione di extraterritorialità dal Territorio Libero e da tutte le Nazioni, ed è titolare di personalità giuridica essendo l'unico territorio commercialmente fruibile di proprietà di tutto il mondo garantito legalmente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In base all'articolo 21 dell'Allegato VIII, la Commissione Internazionale del Porto Libero di Trieste assume la responsabilità di garante per l'applicazione della Legge del Porto Libero e Territorio Libero per tutte le Nazioni del mondo dando disponibilità all'uso, in pari condizioni tra gli utilizzatori per tutto il commercio internazionale, delle strutture e delle aree portuali.

Il Porto Libero viene amministrato dal Direttore del Porto Libero che collabora e

riferisce: a) alla Commissione Internazionale del Porto Libero;

b) al Governatore del Territorio Libero;

c) al Consiglio di Governo del Territorio Libero.

2. La Commissione Internazionale è responsabile della sicurezza delle persone e delle cose nel territorio internazionale del Porto Libero di Trieste e può disporre di una propria forza di sicurezza sotto il controllo della medesima (vedi articolo 24 paragrafo 7).

3. Nel Porto Libero è vietato fare propaganda e comizi politici di qualunque Nazione/Stato terzo.

4. Nel Porto Libero sono vietati incontri politici pubblici di carattere esclusivo tra Nazioni/Stati che non prevedano la partecipazione delle autorità del Territorio Libero e non siano espressamente autorizzati dal Direttore del Porto congiuntamente con il benestare del Presidente della Commissione Internazionale. Da questa disposizione sono esclusi gli incontri di carattere esclusivo tra i rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale del Porto Libero.

### **Articolo 32**

## **Libertà di transito**

La libertà di transito è, in conformità alle usuali convenzioni internazionali, garantita dal Territorio Libero e dagli Stati i cui territori sono attraversati dalle merci trasportate via ferrovia, su gomma, via mare e aerea fra il Porto Libero e gli Stati di provenienza e di destinazione, senza alcuna discriminazione e senza dazi doganali o altri oneri salvo quelli in vigore per i servizi resi, come anche precisato nell'articolo 16 dell'Allegato VIII.

### **Articolo 33**

#### **Poste, Telecomunicazioni e Radiotelevisione**

1. Il funzionamento delle poste e delle telecomunicazioni è di competenza del Territorio Libero. Il Territorio Libero provvede affinché in tutti i Comuni siano garantiti i servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.
2. La legislazione sulla radiotelevisione e sulla carta stampata, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è di competenza del Territorio Libero.
3. La radio e la televisione devono contribuire all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Prendendo in considerazione le particolarità del Territorio Libero e dei bisogni dei Comuni, le trasmissioni radiotelevisive devono presentare gli avvenimenti in modo corretto che riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
4. L'indipendenza della radio, della carta stampata, della televisione e di internet, nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantiti dai principi fondamentali di questa Costituzione.
5. La falsificazione e diffusione di notizie non vere tramite radio, televisione, internet e carta stampata, è vietato.
6. I ricorsi in materia sono regolamentati dalla Legge del Territorio Libero.

### **Articolo 34**

#### **Approvvigionamento idrico dell'Istria nord-occidentale**

Il Territorio Libero ha un proprio sistema di approvvigionamento delle risorse idriche che viene gestito dal Direttore dell'Ambiente e delle Infrastrutture. La Slovenia e la Croazia continuano ad approvvigionare la regione dell'Istria nord-occidentale, entro il Territorio Libero di Trieste, con acqua proveniente dalla sorgente di San Giovanni di Pinguente, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Quietto e dalla sorgente di S. Maria del Risano, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Risano.

L'acqua viene fornita secondo il volume e il quantitativo che il Territorio Libero può domandare, rimanendo comunque nei limiti imposti dalle condizioni naturali. La Slovenia e la Croazia assicurano la manutenzione delle condutture, dei bacini, delle pompe, dei dispositivi di purificazione delle acque e degli altri impianti in territorio sloveno e croato, che possano essere necessari ad assolvere le suddette obbligazioni. Il Territorio Libero paga un prezzo ragionevole, che rappresenti il suo contributo proporzionale, rispetto al costo totale di funzionamento e di manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico del Quietto e del Risano.

### **Articolo 35**

#### **Energia**

1. La gestione delle fonti energetiche è demandata in via esclusiva al Territorio Libero nella persona del Direttore dell'Ambiente e delle Infrastrutture.

2. Il Territorio Libero e il Porto Libero si impegnano reciprocamente a effettuare lo scambio delle forniture energetiche prodotte.
3. La Slovenia, la Croazia e l'Italia mantengono le attuali forniture di energia elettrica a favore del Territorio Libero di Trieste.
4. Gli stessi Stati mantengono in buono stato di funzionamento tutte le centrali elettriche, le linee di trasmissione, le sottostazioni e le altre installazioni necessarie ad assicurare l'approvvigionamento continuato di energia al Territorio Libero.
5. Il Territorio Libero si impegna a promuovere e sviluppare fonti di energia rinnovabili e alternative a impatto ambientale zero per il fabbisogno energetico del territorio e vieta la produzione di energia nucleare con conseguenti scorie radioattive.
6. Il Territorio Libero emana normative sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.
7. La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta, su gomma e rotaia di carburanti o combustibili liquidi o gassosi è di competenza del Territorio Libero.
8. Si integrano al presente articolo tutte le disposizioni contenute nell'Allegato IX par. b (forniture di corrente elettrica) contenuto nel Trattato di Pace con l'Italia. Ogni controversia che possa sorgere, deve essere regolamentata secondo la procedura prevista dall'Art. 87 del Trattato di Pace con l'Italia.

## **Capitolo VIII – ISTRUZIONE E LAVORO**

### **Articolo 36**

#### **Istruzione**

1. L'istruzione è garantita a tutte le persone residenti nel Territorio Libero, è pubblica, gratuita ed è obbligatoria dalla scuola materna fino al completamento delle scuole medie-superiori e/o dei corsi professionali. Apposite disposizioni normative disciplineranno la validità dei titoli di studio e diplomi universitari conseguiti all'estero.
2. Il settore scolastico è di competenza dello Stato che ne disciplina il calendario ed è gestito dal Direttore dell'Istruzione e dell'Università.
3. Per studenti diversamente abili un'apposita commissione stabilisce il percorso formativo migliore da seguire.
4. Lo Stato promuove l'educazione sportiva, valorizzando le attitudini individuali.
5. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi dell'ordinamento scolastico o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
7. È fatto obbligo dell'insegnamento della Costituzione e della storia di Trieste e del Territorio Libero.

### **Articolo 37**

#### **Attività lavorativa e la sua tutela**

1. Ogni lavoratore ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni lavoratore, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni lavoratore che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni lavoratore ha diritto di fondare dei sindacati senza interferenze politiche di parte e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
5. Ogni lavoratore ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
6. Il Territorio Libero detta le norme sul diritto di ricevere la formazione professionale.
7. Nessuno può essere licenziato senza giusta causa.
8. La settimana lavorativa è stabilita in 5 giorni e massimo 30 ore lavorative. Sono ammesse fino a 5 ore di lavoro straordinario retribuito per settimana.
9. Tutte le festività determinate dalla Legge del Territorio Libero sono retribuite come una giornata lavorativa.
10. Il Territorio Libero ha un Ispettorato del Lavoro.

11. L'esenzione dal lavoro per maternità di una madre è obbligatoriamente di 2 mesi prima e 6 mesi dopo il parto, al 100% retribuita, più 6 mesi facoltativi retribuiti all'80% che possono essere usufruiti in alternativa anche dal padre. Con certificato medico rilasciato dal medico specializzato e con approvazione dell'Ispettorato del Lavoro la madre può astenersi dal lavoro anche nei 7 mesi di gestazione prima dell'astensione obbligatoria dal lavoro con retribuzione al 100%.

12. Ogni lavoratore ha diritto alla tutela previdenziale in caso di infortunio o malattia.

## **Capitolo IX – ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'**

### **Articolo 38**

#### **Tutela della salute pubblica**

1. Nel Territorio Libero è garantita l'assistenza sanitaria di base a chiunque.
2. Tutti i cittadini del Territorio Libero hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita.
3. I cittadini del Territorio Libero che si recano all'estero hanno diritto a usufruire di analoghe prestazioni in quegli Stati con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.
4. I cittadini di Stati convenzionati con il Territorio Libero devono stipulare un'assicurazione obbligatoria per il periodo della loro permanenza nel Territorio Libero.
5. Il Servizio Sanitario e la stipula delle anzidette convenzioni fanno capo al Direttore della Salute, del Lavoro e Politiche Sociali.
6. Ogni persona ha diritto all'assistenza sanitaria, scegliendo qualsiasi metodo di cura, nei limiti della disponibilità del sistema sanitario.
7. Nel Territorio Libero si promuovono programmi per la prevenzione, il miglioramento e la tutela della salute della popolazione.
8. Nel Territorio Libero si adottano provvedimenti per sviluppare l'organizzazione della sanità pubblica, si promuovono attività utili alla previdenza, al miglioramento della salute della persona, allo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport, al benessere ambientale e sanitario-epidemiologico.
9. In caso di malattia terminale il cittadino del Territorio Libero può rifiutare l'accanimento terapeutico e richiedere nel pieno delle sue facoltà mentali l'eutanasia. Nell'eventualità che il paziente sia incosciente e ritenuto cerebralmente morto e non abbia lasciato volontà scritte in assenza di parenti diretti, la decisione per l'eutanasia è presa dal Governatore che si avvale di una commissione medica.
10. Al fine della tutela della salute pubblica, è vietata la produzione e l'importazione di prodotti alimentari qualora non ne sia provata l'assenza di pericolo per la salute.
11. Il Territorio Libero verifica e tutela l'origine dei prodotti alimentari, sia per l'uomo che per gli animali.
12. Il Territorio Libero vieta la produzione e commercializzazione di alimenti con organismi geneticamente modificati.
13. Il Territorio Libero emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza della salute dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge le biodiversità. È vietata la clonazione di esseri umani, animali e vegetali.
14. La Medicina dei trapianti è regolamentata come segue:
  - a. Il Territorio Libero emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana e della salute.
  - b. In particolare, stabilisce criteri affinché l'attribuzione degli organi sia gratuita ed equa. Il commercio di organi umani e animali è vietato.
  - c. La sperimentazione sugli animali è vietata.
  - d. La sperimentazione su un essere umano non consenziente è vietata.
15. Il Territorio Libero promuove la medicina alternativa (erboristica e naturale).
16. E' vietato fumare nei locali pubblici e negli uffici della pubblica amministrazione.
17. Nei locali di gestione privata è il proprietario che decide se ammettere il fumo oppure vietarlo.

### **Articolo 39**

#### **Tutela previdenziale e pensionistica**



1. Gli Stati ex-amministratori del Territorio Libero sono tenuti ad assicurare il pagamento delle pensioni civili, d'invalidità e militari acquisite alla data di entrata in vigore della presente Costituzione (vedi Trattato di Pace, Allegato X).
2. Nel Territorio Libero sono assicurate la previdenza pensionistica per la vecchiaia, l'invalidità e l'inabilità. E' altresì garantita la tutela previdenziale per disoccupazione, maternità, infortunio e malattia.
3. Il Territorio Libero emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
4. La quiescenza (pensione) è garantita a tutti i cittadini del Territorio Libero, deve essere proporzionata al costo della vita e viene erogata mensilmente esente tasse.
5. L'età pensionabile per uomini e donne è fissata auspicabilmente a 55 anni.
6. Per andare in pensione devono essersi maturati minimo 35 anni contributivi.
7. Gli anni di università sono conteggiati come anni di lavoro.
8. Chi usufruisce della pensione non può lavorare.
9. Per chi continua a lavorare la pensione resta congelata.

## **Capitolo X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 40**

#### **Interpretazione e modifica della Costituzione**

1. A eccezione dei casi per i quali un'altra procedura è specificatamente prevista da un articolo della presente Costituzione, qualsiasi disputa relativa all'interpretazione o all'esecuzione della Costituzione, verrà risolta dalla Commissione Costituzionale in collaborazione con il Governatore. La Commissione emanerà delle prescrizioni. Dette prescrizioni saranno vincolanti e dovranno essere accettate dalle parti in disputa.
2. Nessuna revisione della Costituzione può essere avviata o perseguita in tempo di guerra o quando le succitate istituzioni si trovino nell'impossibilità di riunirsi liberamente nel Territorio Libero.

25

### **Articolo 41**

#### **Fase Transitoria**

In base alla "Costituzione dell'Assemblea Costituente del Territorio Libero di Trieste", del 26 ottobre 2015 e al "Decreto per l'istituzione dell'Ente Autonomo denominato Assemblea Costituente del Territorio Libero di Trieste" del 28 ottobre 2015, la presente Costituzione è stata scritta, approvata e protocollata dall'Assemblea Costituente in nome e per conto del Popolo del Territorio Libero di Trieste.

Per la scrittura sono state rispettate tutte le disposizioni contenute nel Trattato di Pace con l'Italia (1947) e in particolare tutti gli articoli dello Statuto Permanente (Allegato VI), dello Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero (Allegato VII) e dello Strumento per il Porto Libero di Trieste (Allegato VIII).

Salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente Costituzione, nessuna revisione della Costituzione può essere avviata o perseguita fino a quando la fase del Regime Provvisorio per il Territorio Libero (Allegato VII) non sia terminata.

Il Comitato PLT informa e collabora con il Consiglio di Sicurezza ONU per tutte le questioni che lo riguardano e in particolare per il mantenimento della pubblica sicurezza.

Dopo lo scioglimento del Comitato PLT, così come previsto dall'art. 7.2 della Costituzione del medesimo, il presente articolo sarà annullato (non cancellato) dalla Costituzione a cura della Commissione Costituzionale del Territorio Libero di Trieste.

### **Articolo 42**

#### **Entrata in vigore della Costituzione**

In base all'art. 8 dello Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste (Allegato VII), la presente Costituzione entra in vigore provvisoriamente con effetto immediato (vedi data sottostante). L'Assemblea Generale del Comitato PLT in sostituzione del mancante Governatore Provvisorio del Governo Militare Alleato, opera come previsto nello "Strumento per il Regime Transitorio" redatto in data 28 aprile 2018 dall'Assemblea Generale del Comitato Porto Libero di Trieste, e invia questa Costituzione per registrazione, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'avvenuta registrazione da parte dell'Organo sopracitato deve essere comunicata al Presidente del Comitato PLT. In caso di mancata risposta questa Costituzione è ritenuta comunque valida agli effetti del Diritto Internazionale e Diritto Nazionale del Territorio Libero di Trieste.

L'entrata in vigore definitiva avverrà con promulgazione da parte del Governatore del Territorio Libero di Trieste, nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come previsto dall'art. 1 dello Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste (Allegato VII).

Trieste, 08 settembre 2017

*Data ultima revisione:*

*Trieste, 18 gennaio 2019*

COMITATO PORTO LIBERO